

Il presente Protocollo (di seguito “Accordo”) è sottoscritto in data

tra

la Regione Campania ,(di seguito anche “Regione”), con sede in via S. Lucia 81 Napoli, C.F. 80011990639, in persona del Presidente pro tempore On. Stefano Caldoro

e

Promuovi Italia S.p.A., (di seguito anche “Promuovi Italia”) con sede legale in Roma, via San Claudio, n. 61 (PI 08261571007), in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Francesco Montera

Regione e Promuovi Italia di seguito anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

Premesso che

1. Promuovi Italia, costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis della legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha per oggetto sociale l'attività di promozione, progettazione, realizzazione e gestione di ogni attività ed intervento finalizzati all'attuazione dei programmi di sviluppo e sostegno della competitività italiana con particolare riferimento al settore turistico, culturale ed ambientale o, comunque, incidenti sulla filiera turistica nazionale in Italia ed all'estero, nell'ambito delle politiche di indirizzo fornite dalle Amministrazioni committenti
2. Promuovi Italia ha acquisito una qualificata esperienza e competenza, conseguente alla proficua realizzazione di progetti e programmi, anche di carattere comunitario, affidatigli dai Ministeri competenti;
3. Promuovi Italia realizza i propri fini sociali anche promuovendo forme di collaborazione con altri enti, pubblici o privati, mediante la stipula di convenzioni, ed offrendo assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nelle attività di competenza;
4. La Regione nell'ambito delle proprie attività istituzionali, necessita di un supporto operativo e di un'assistenza tecnica specialistica, al fine di assicurare il miglior perseguimento degli obiettivi della programmazione della progettazione ed attuazione delle attività proprie della Regione;
5. Promuovi Italia ha interesse a verificare, nell'ambito della propria attività di organismo *in house providing* delle Pubbliche Amministrazioni, la sussistenza di ipotesi di collaborazione con la Regione, relativamente agli ambiti di programmazione degli interventi finanziari, di attuazione dei programmi regionali, con particolare riferimento a quelli cofinanziati con fondi comunitari, volti allo sviluppo del territorio campano, alla crescita economica e sociale sostenibile, al sostegno alla competitività delle imprese, al monitoraggio degli interventi ed alla valutazione dei risultati e del loro impatto, che potranno formare oggetto di successivi atti, contenenti la puntuale definizione delle specifiche attività affidate, delle relative modalità di attuazione, termini, condizioni di svolgimento, nonché dei diritti ed obblighi reciproci;

6. la Regione ha richiesto a Promuovi Italia di assicurare temporaneamente il supporto operativo per la verifica di nuove ipotesi di collaborazione;
7. è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Accordo;

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra rappresentate, concordemente convengono e stipulano quanto segue

Articolo I (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell' Accordo che si danno per note ed accettate dalle Parti.

Articolo 2 (Attività ed obiettivi)

Con il presente Accordo le Parti intendono verificare possibili ambiti di collaborazione relativi ai seguenti ambiti:

1. supporto ed assistenza tecnica per l'utilizzo delle risorse FAS attraverso la prestazione di un servizio di monitoraggio e consulenza gestionale;
2. realizzazione di interventi di politiche attive del lavoro: attuazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze professionali ed all'inserimento lavorativo attraverso la realizzazione di tirocini, rivolti alle imprese finanziate da strumenti di incentivazione regionali;
3. assistenza tecnica alla gestione del POI Attrattori Culturali 2007-2013;
4. progettazione di misure e strumenti innovativi volti a migliorare l'accesso al credito per le attività di impresa di donne e di giovani;
5. realizzazione di studi di fattibilità, con particolare riferimento a quelli volti allo sviluppo dei sistemi produttivi campani, quali la realizzazione del nuovo polo fieristico;
6. realizzazione di progetti pilota per la valorizzazione di Parchi ed Aree Protette;
7. interventi di potenziamento di sistema e di filiera nel settore della R&S attraverso l'individuazione di filiere innovative e l'individuazione delle opportunità di filiera.

La Regione intende avvalersi della collaborazione di Promuovi Italia, in ordine alle attività di natura e rilievo turistico e quant'altro possa occorrere al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio di intervento.

Qualora fosse rilevata la sussistenza di ambiti di collaborazione tra le Parti, gli stessi potranno formare oggetto di successivi atti, contenenti la puntuale definizione delle specifiche attività affidate, delle relative modalità di attuazione, termini, condizioni di svolgimento, nonché dei diritti ed obblighi reciproci.

Articolo 3 (Decorrenza e durata)

Il presente Accordo ha decorrenza dal.....ed ha durata fino al.....

Articolo 4
(Compenso)

Per l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, la Regione non corrisponderà alcun corrispettivo, fermo restando la facoltà per la Regione medesima di proporre a Promuovi Italia, la prosecuzione o l'avvio di nuovi accordi, da formalizzare con successivi atti, contenenti la puntuale definizione delle specifiche attività affidate, delle relative modalità di attuazione, termini, condizioni di svolgimento, nonché dei diritti ed obblighi reciproci.

Articolo 5
(Principi generali in materia di rapporti commerciali)

Le Parti convengono espressamente che le attività di cui al presente accordo saranno informate al rispetto dei seguenti principi:

- a. rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dell'altra Parte e dei terzi in genere;
- b. utilizzo legittimo dell'immagine o nome delle Parti;
- c. corretta gestione e uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi;
- d. adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e diligenza.

Articolo 6
(Recesso)

Le Parti espressamente convengono che ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal presente articolo 6.

In particolare, le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualunque momento, previa comunicazione della propria intenzione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno 10 (giorni) giorni prima della data in cui il recesso sarà effettivo.

Articolo 7
(Forza maggiore)

Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Accordo per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito della prosecuzione del rapporto contrattuale.

Articolo 8
(Modifiche e integrazioni)

Il presente Accordo prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

Articolo 9
(Riservatezza)

Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Promuovi Italia verrà a conoscenza nell'attuazione dell'Accordo devono essere considerati riservati ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003. In tal senso, le Parti si obbligano ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione

Articolo 10
(Legge applicabile)

L' Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione e/o interpretazione dell' Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 11
(Rinvio a norme)

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Napoli, lì

Regione Campania

Il Presidente
On. Stefano Caldoro

Promuovi Italia S.p.A.

Il Direttore Generale
Francesco Montera